



# *Ministero della Giustizia*

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02895 DEL SEN. SCARPINATO ED ALTRI (res. n. 404 del 31 marzo 2026)**

## **RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale gli onorevoli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine alle circostanze e alle responsabilità connesse al decesso in carcere del collaboratore di giustizia Bernardo Pace, con riferimento alle misure di tutela adottate, al rispetto dei protocolli di prevenzione e ai possibili riflessi sul procedimento "Hydra", si rappresenta quanto segue.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti per il tramite del competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, si osserva che il detenuto, tratto in custodia cautelare in carcere a seguito della revoca della misura degli arresti domiciliari disposta dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano il 25 febbraio 2025, aveva fatto ingresso il 25 settembre 2025 presso la Casa di reclusione di Milano Opera ed era allocato nel circuito di Alta Sicurezza in ragione dei titoli di reato contestati, tra i quali l'associazione di tipo mafioso.

In data 17 febbraio 2026, lo stesso intraprendeva un percorso di collaborazione con la giustizia e, a decorrere dal 19 febbraio successivo, veniva sottoposto al regime previsto dall'articolo 13, comma 14, della legge n. 82 del 1991.

Conseguentemente, su disposizione della competente Direzione Distrettuale Antimafia, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ne disponeva il trasferimento presso la Casa circondariale “*Lorusso e Cutugno*” di Torino, avvenuto il 21 febbraio 2026, con contestuale raccomandazione di adottare tutte le misure cautelari, sanitarie e di sicurezza ritenute necessarie e di allocare il ristretto in camera di pernottamento singola.

All’atto dell’ingresso nell’Istituto torinese, veniva disposto nei confronti del detenuto il regime della cosiddetta “Grande sorveglianza”, con collocazione nel padiglione dedicato ai soggetti che, per ragioni di sicurezza, non possono avere contatti con la restante popolazione detenuta, in camera singola e con divieto di incontro con altri ristretti, secondo un assetto pienamente coerente con i protocolli di tutela previsti per i collaboratori di giustizia.

Con riguardo alle circostanze del decesso, si rappresenta che, in data 16 marzo 2026, alle ore 18:45 circa, il personale di servizio veniva informato del gesto anticonservativo posto in essere dal detenuto.

Immediatamente, l’ispettore di sorveglianza generale si portava sul posto, disponendo l’allerta del medico di turno e raggiungendo la camera di pernottamento alle ore 18:55, ove il sanitario, già attivato dal personale infermieristico, stava prestando le prime cure.

Il detenuto veniva rinvenuto nel locale bagno, dove si era impiccato mediante un cavo a uso stendino fissato a una griglia del ricircolo d’aria.

Le operazioni di soccorso e l’intervento del personale del servizio di emergenza 118, giunto poco dopo, si concludevano alle ore 19:21 con la constatazione del decesso.

Veniva tempestivamente avvisato il Pubblico Ministero di turno, il quale disponeva l’immediato intervento della Polizia scientifica e del medico legale, intervenuti nella medesima serata.

Per quanto concerne le risultanze di natura medico-legale, il sanitario incaricato certificava quale causa del decesso l'asfissia meccanica da impiccamento riconducibile a condotta suicidaria, ferma restando la prosecuzione degli accertamenti disposti dall'Autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale instaurato, i cui esiti sono, allo stato, coperti da segreto investigativo (come emerge dalla relazione a firma del Sostituto Procuratore titolare del procedimento, trasmessa, con nota del 7 maggio 2026, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino).

In ordine alla sussistenza di eventuali segnali di fragilità o di rischio nei giorni precedenti, dagli elementi trattamentali disponibili emerge che il detenuto aveva preso parte a colloqui con l'esperto ai sensi dell'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario in data 4 e 16 marzo 2026, nel corso dei quali aveva mostrato apertura al dialogo e non aveva evidenziato alterazioni del pensiero né elementi sintomatici di disturbi depressivi o di condizioni di particolare vulnerabilità.

Non venivano rilevati intenti o propositi suicidari, né indicatori di isolamento sociale, emergendo invece la presenza di un significativo supporto familiare.

Coerentemente con tali valutazioni, all'atto dell'ingresso in Istituto non era stato ritenuto necessario attivare specifici livelli di attenzione sanitaria o consulenze psichiatriche.

Quanto al rispetto delle procedure vigenti, si rappresenta che il detenuto era inserito in un regime che comportava una vigilanza rafforzata e una collocazione logistica idonea a garantirne la sicurezza personale, mentre, al manifestarsi della situazione emergenziale, il personale operante ha attivato con immediatezza i presidi sanitari interni ed esterni e ha provveduto a informare tempestivamente l'Autorità giudiziaria, che ha assunto le determinazioni di competenza.

Parallelamente, l'Amministrazione penitenziaria, in data 2 aprile 2026, ha avviato le iniziative necessarie per l'attivazione di un'indagine amministrativa interna, richiedendo alla competente Autorità giudiziaria il prescritto nulla osta, a conferma

dell'attenzione riservata alla verifica puntuale delle procedure adottate e alla piena ricostruzione dell'accaduto.

In tale contesto, ogni ulteriore valutazione in ordine alle cause del decesso e agli eventuali profili di responsabilità non può che essere rimessa agli esiti degli accertamenti in sede giudiziaria e ispettiva, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità procedente e delle garanzie proprie della fase delle indagini.

Ciò nondimeno, l'immediata attivazione degli accertamenti, giudiziari e amministrativi, volti a chiarire ogni aspetto della vicenda, risponde anche all'esigenza di prevenire qualsiasi ricaduta sul regolare svolgimento dei procedimenti in corso.

Questa Amministrazione continuerà, pertanto, a seguire con la massima attenzione l'evoluzione delle verifiche in corso, assicurando ogni collaborazione richiesta e adottando, per quanto di competenza, le iniziative che dovessero rendersi opportune alla luce dei relativi esiti.

Resta fermo, in ogni caso, il costante impegno di questo Dicastero a garantire condizioni di detenzione conformi ai più elevati *standard* di sicurezza e tutela, con particolare riguardo alle posizioni, quali quelle dei collaboratori di giustizia, caratterizzate da peculiari esigenze di protezione.

Sotto il profilo delle iniziative di carattere generale, infine, deve evidenziarsi come il sistema penitenziario prosegua con continuità l'azione di rafforzamento dei protocolli di prevenzione del rischio suicidario e nelle misure di vigilanza e assistenza sanitaria, anche attraverso il monitoraggio dei casi più sensibili, il coordinamento con l'autorità giudiziaria e la valorizzazione degli strumenti trattamentali e di osservazione del comportamento, in una prospettiva di progressivo miglioramento delle capacità di intercettazione dei fattori di rischio.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)